

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per il triennio 1981-1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge differisce dai precedenti innanzitutto per il periodo triennale (1981-1983) cui si riferisce, in coerenza alla logica del piano a medio termine approvato dal Consiglio dei ministri il 22 marzo 1981.

Detta impostazione ha comportato la necessità di raccordare il programma dell'EFIM, definito a metà del 1980, alle indicazioni del piano, e ciò è potuto avvenire attraverso il « Rapporto sulle partecipazioni statali » presentato in Parlamento nella seconda metà di dicembre dell'anno 1980.

In secondo luogo, il presente provvedimento non si limita a stabilire l'ammontare

dei singoli conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'EFIM, ma delinea un meccanismo di controllo sull'erogazione di questi ultimi all'ente nonché sull'ulteriore passaggio degli stessi alle società finanziarie o comunque a partecipazione diretta.

1. *Fabbisogno finanziario e sua copertura*

L'analisi svolta nel « Rapporto sulle partecipazioni statali » del dicembre 1980 individua una previsione di fabbisogno complessivo di lire 500 miliardi, di cui 40 miliardi per copertura perdite 1980. Dedotti i 170 mi-

liardi di lire ottenuti nel 1980 con la legge n. 781 del 28 novembre 1980 ed i 20 miliardi di lire previsti per l'EFIM dal disegno di legge (atto Senato n. 1231) per i conferimenti ai fondi di dotazione del 1980, residua un fabbisogno netto di lire 310 miliardi.

Poichè l'esame condotto nel richiamato « Rapporto » ha portato a ritenere complessivamente adeguata la struttura finanziaria del gruppo, ne consegue che l'indicato fabbisogno di lire 310 miliardi configura il nuovo capitale di rischio necessario per la realizzazione dell'impegnativo programma di investimenti che, per il triennio 1981-1983, prevede una spesa complessiva di oltre 1.750 miliardi (in lire correnti), ripartiti in lire 590 miliardi nel 1981, lire 670 miliardi nel 1982 e lire 490 miliardi nel 1983.

Le caratteristiche dei programmi possono riassumersi, anzitutto, con riferimento alla ripartizione degli stessi fra i settori di presenza del gruppo: alluminio 65,8 per cento, meccanica 18,3 per cento, alimentare 9,8 per cento, altre attività 6,1 per cento.

L'individuazione per destinazione dei relativi investimenti porta a definire nell'ordine del 66 per cento quelli per nuove iniziative (ivi compreso l'Euroallumina), del 21 per cento quelli per ammodernamenti e ampliamenti e del 13 per cento quelli per ristrutturazione e riconversione.

Date queste premesse si rileva che il programma di investimenti mira ad ampliare la base produttiva soprattutto nel Mezzogiorno dove nel triennio sono concentrati oltre il 70 per cento degli investimenti complessivi. La realizzazione integrale del programma, che dovrebbe concludersi nel 1984, consentirà incrementi occupazionali di oltre 7.000 addetti di cui 5.500 nel Mezzogiorno.

Nel quadro delle presenze operative dell'ente assume un carattere di particolare rilievo il tema dell'alluminio per le implicazioni anche strategiche delle relative linee produttive.

Rispetto al complessivo fabbisogno individuato in lire 310 miliardi, ove si consideri che l'EFIM ha in programma di offrire sul

mercato sottoscrizioni azionarie per circa 30 miliardi di lire, deriva che il fondo di dotazione da assegnare all'ente si riduce a 280 miliardi di lire nel triennio e, precisamente, lire 20 miliardi nel 1981, lire 160 miliardi nel 1982 e lire 100 miliardi nel 1983.

2. Fabbisogno per oneri indiretti

Poichè l'ente è chiamato a darsi carico della ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiana - ATI s.p.a. e della realizzazione delle relative iniziative sostitutive — operazione che si configura, come già indicato nel « Rapporto », quale onere aggiuntivo per l'ente, rientrante nella categoria degli oneri indiretti — il disegno di legge (art. 1, secondo comma) prevede l'erogazione della somma complessiva di lire 55 miliardi nel triennio 1981-83, in ragione di lire 35 miliardi per l'anno 1981 e di lire 10 miliardi per gli anni 1982 e 1983 a copertura degli oneri indiretti comunque gravanti sulla realizzazione del programma pluriennale approvato ai sensi dell'articolo 1.

Il provvedimento stesso stabilisce che le somme in questione siano corrisposte non in conto capitale ma in conto esercizio, al fine di evidenziare sia il carattere straordinario e temporaneo della somministrazione di tali mezzi sia gli eventuali casi in cui l'ammontare delle somme erogate a titolo di oneri impropri metta in risalto in modo inequivocabile le caratteristiche anomale e irreversibili della gestione passiva delle aziende destinatarie delle somme stesse.

3. Modalità di erogazione

A fronte dell'impegno assunto dallo Stato è parso opportuno introdurre una particolare disposizione legislativa che vincoli la prevista erogazione annuale al raggiungimento, nel bilancio consolidato dell'EFIM, di un risultato di esercizio — al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali ed al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti — non inferiore

del 20 per cento a quello indicato dall'ente stesso, partitamente per anno, in sede di formulazione dei programmi pluriennali da approvarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Al fine, poi, di non consentire l'ulteriore presenza nel sistema delle partecipazioni statali — se non in casi circoscritti e straordinari — di società che, per il permanere di risultati di gestione incompatibili con i criteri di economicità caratteristici di questo ultimo, si pongono fuori dal sistema stesso, si prevede che l'EFIM non possa effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie od a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 675 del 1977, evidenzino rapporti tra il risultato di esercizio ed altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico (indicati con decreto del Ministro vigilante) inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale richiamato dall'articolo 1.

Nella evidenziazione del rapporto in questione, peraltro, è espressamente previsto (secondo comma, art. 3) che non concorrano i risultati di bilancio di quelle società nei cui confronti — causa i permanenti negativi risultati di gestione — le società finanziarie abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 2448 del codice civile.

Con tale norma, che consente alle società azioniste di salvaguardare i propri risultati di esercizio dagli eventuali devastanti effetti di gestioni irreversibilmente passive di una o più società controllate, si confida di poter disporre di uno strumento che tempestivamente consenta di evidenziare l'insorgere di situazioni anomale nel sistema e di neutralizzarne con immediatezza le conseguenze. Ove, infatti, in tali casi le società azioniste non dovessero adottare i necessari provvedimenti, le stesse verrebbero direttamente coinvolte potendosi applicare nei loro confronti la sospensione dei conferimenti finanziari, da parte dell'ente, prevista dal primo comma dell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM nel triennio 1981-1983, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, numero 675, è conferita al fondo di dotazione dell'EFIM la somma complessiva di lire 280 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

- anno 1981, lire 20 miliardi;
- anno 1982, lire 160 miliardi;
- anno 1983, lire 100 miliardi.

È, altresì, autorizzata una spesa complessiva di lire 55 miliardi, nel triennio 1981-1983, in ragione di lire 35 miliardi per l'anno 1981 e lire 10 miliardi per gli anni 1982 e 1983, per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma pluriennale di cui al comma precedente e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, con particolare riferimento alla ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI s.p.a. ed alla realizzazione di iniziative sostitutive.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede al conferimento all'EFIM delle somme di cui al comma precedente con propri decreti che fissano la misura e le modalità delle erogazioni, previa valutazione dell'effettiva consistenza degli oneri indiretti documentati dall'EFIM in relazione agli specifici obiettivi da perseguire.

L'EFIM iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico le somme conferite ai sensi del comma che precede.

Per l'anno finanziario 1981, la somma di lire 35 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno medesimo.

Art. 2.

Il Ministro delle partecipazioni statali controlla lo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 1 e riferisce in Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 1982.

Qualora il bilancio consolidato dell'EFIM, da presentarsi al Ministero delle partecipazioni statali entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, evidenzi un risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, inferiore del 20 per cento a quello fissato, in modo analitico e con individuazione delle principali componenti attive e passive, dal programma pluriennale approvato per ciascun anno, l'erogazione dei conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'EFIM viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI adottata su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Ai fini del disposto del comma precedente verranno dedotti dal conto economico del bilancio consolidato i valori relativi alle società per le quali l'EFIM abbia adottato i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente articolo resti sospesa, per un periodo di tempo determinato, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia nazionale o di un settore specifico di attività dell'EFIM.

Art. 3.

A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'EFIM è tenuto a non effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie o comunque a partecipazione diretta i cui bilanci,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, evidenzino rapporti fra il risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, come evidenziato dal conto economico consolidato, e altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico — indicati analiticamente con apposito decreto del Ministro delle partecipazioni statali — inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale di cui all'articolo 1.

Ai fini della evidenziazione del rapporto di cui al comma precedente, i valori relativi alle società operative per le quali le rispettive società finanziarie abbiano adottato i provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo verranno dedotti dal conto economico consolidato di queste ultime.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e sentita la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al primo comma resti sospesa per il periodo massimo di un anno, in caso di condizioni congiunturali eccezionalmente avverse dell'economia nazionale o del settore specifico di attività cui la società appartiene.

I conferimenti e le contribuzioni potranno essere ripresi, ove non sia intervenuta la messa in liquidazione delle società interessate, solo quando i risultati di gestione delle società stesse rientrino nei limiti fissati nel programma pluriennale.

Art. 4.

All'onere di lire 55 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.